

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO DI

- **CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA** DI RICOVERO COMUNALE DI CANI E GATTI SITA IN VIA PRATI N 21/A;
- **SERVIZIO DI CATTURA** ENTRO I CONFINI DEL TERRITORIO COMUNALE E AL **TRASPORTO** DEGLI ANIMALI ALLA STRUTTURA DI RICOVERO;
- **SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO** DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE (CANI E GATTI) COINVOLTI IN INCIDENTI STRADALI ENTRO I CONFINI COMUNALI;
- **CENSIMENTO DELLE COLONIE FELINE** DEL TERRITORIO, **ASSISTENZA VETERINARIA** E **COORDINAMENTO** DELLE REFERENTI GESTIONALI DI COLONIA.

Il responsabile del Procedimento  
Geom . Simonetta Bernardi

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA E L’ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE DELLA STRUTTURA DI RICOVERO E  
CUSTODIA PER CANI E GATTI DI ZOLA PREDOSA, SITA IN VIA PRATI 21/A, DEL SERVIZIO DI  
CATTURA RECUPERO E TRASPORTO CANI E CANI/GATTI RANDAGI E/O VAGANTI E INCIDENTA-  
TI, NEL TERRITORIO COMUNALE, DEL CENSIMENTO/ASSISTENZA COORDINAMENTO COLONIE  
FELINE, FINO AL 31/12/2022.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra il **Comune di Zola Predosa** (P.IVA 00529991200 C.F. 01041340371), rappresentato dalla Responsabile del Servizio Ambiente, Geom. Simonetta Bernardi in esecuzione della Delibera di Giunta n. del ,  
E

**L’Associazione** \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale / P. Iva \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_,  
iscritta al Registro del Volontariato e/o al Registro dell’Associazionismo di  
Promozione Sociale in data \_\_\_\_\_, con atto prot. n. - rappresentata da \_\_\_\_\_,  
in qualità di \_\_\_\_\_ dell’Associazione stessa, autorizzato alla  
sottoscrizione del presente atto;

**Preso atto:**

- della Legge n. 281 del 14.8.1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
  - dell’ Art. 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 - “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106 “
  - che il Comune di Zola Predosa ha realizzato e reso funzionante dal 1999 il Canile Comunale, sito in Via Prati n. 21/a;
  - la Capienza massima della struttura di ricovero fino al 31/12/2020, termine fissato dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1302 del 16 settembre 2013 per l’adeguamento delle strutture esistenti, è di n. 50 cani più gli eventuali cuccioli e la consistenza del gattile è stimata in 40 gatti ;
- Trascorso tale termine il Gestore ha l’obbligo di adeguare le dotazioni per l’ospitalità di n. 38 cani in detenzione ordinaria, 3 cani in isolamento oltre ai cuccioli, salva diversa e sopravvenuta disposizione.

- Il Comune è munito di autorizzazione sanitaria Prot. n. 29166 del 24/11/2016 e viene affidato nelle condizioni in cui esso si trova.

**Premesso:**

- che la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 27 del 7.4.2000, modificata con L.R. n. 7/2001 “ Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina” ha definito compiti e funzioni dei Comuni e dei Servizi Veterinari delle AUSL in tale materie;
- che la Delibera di Giunta Regione Emilia - Romagna 16 settembre 2013 n.1302/802 ha approvato i “Criteri strutturali e gestionali delle strutture di ricovero per cani e gatti, oasi feline e colonie feline” indicando:
- le linee di indirizzo per la costruzione, ristrutturazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, oasi feline e colonie feline per la tutela del benessere degli animali ospitati;
- i requisiti minimi gestionali delle attività di cattura/raccolta, custodia, mantenimento e affidamento, delle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline, sia pubblici che privati, e i requisiti per il censimento, l’istituzione e la gestione delle colonie feline;
- le linee guida per la elaborazione dei regolamenti dei canili e delle strutture di ricovero gatti;
- i criteri di funzionamento dell’assistenza veterinaria, individuando i livelli minimi di assistenza degli animali catturati e ospitati nelle strutture di ricovero;

- gli elementi di riferimento per la stesura delle convenzioni con Associazioni e/o Enti gestori incaricati della gestione delle strutture di ricovero;
- che la stessa L.R. n. 27/2000 in precedenza citata individua in capo ai Comuni la responsabilità di istituire servizi che esercitino la vigilanza sul territorio per la prevenzione del randagismo ed il recupero dei cani randagi e/o vaganti ed incidentati;

**Preso atto e richiamati:**

- la Legge n. 266/91 “Legge quadro sul volontariato” e la Legge della Regione Emilia- Romagna n. 12/2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”;
- il DPR 8.2.1954, n. 320, “Regolamento di polizia Veterinaria”;
- la Legge della Regione Emilia- Romagna “Norme a tutela del benessere animale” n. 2/2005 e la Legge della Regione Emilia- Romagna n. 27/00 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”;
- la Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna 16 settembre 2013 n.1302 “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline”;
- il “Regolamento Comunale per la gestione della struttura di ricovero per cani e gatti sito in Zola Predosa, via Prati n. 21/a” approvato nel Consiglio Comunale del 13/11/2019 con Delibera n. 87;
- Delibera di Giunta n. 81 del 04/12/2019, recante le modalità di gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina, e l’approvazione dello schema di convenzione per la gestione della struttura Comunale;

**Dato atto che:**

- il Comune di Zola Predosa intende assicurare la gestione totale dell’attuale struttura del Canile Municipale: ricovero provvisorio o permanente, nuove entrate, assistenza veterinaria, sterilizzazioni, adozioni ed intende altresì continuare ad ottemperare all’obbligo sancito dalla normativa nazionale e regionale, che pone in capo ai Comuni il servizio di recupero e cattura dei cani randagi e/o vaganti, incidentati, nonché di gatti incidentati ritrovati sul proprio territorio, assicurando lo svolgimento di un servizio di recupero di cani incidentati, randagi e/o vaganti e di gatti incidentati sul proprio territorio comunale;
- al fine di perseguire gli obiettivi e le finalità richiamate dalla normativa è consentito ai Comuni stipulare convenzioni con associazioni e/o organizzazioni aventi finalità zoofile;

· questa Amministrazione, tenuto conto della positiva esperienza in atto, con Deliberazione n. .... del ....ha indicato l’affidamento della gestione del canile comunale di via Prati n. 21/a attraverso apposita convenzione, ad un’Associazione di volontariato avente finalità zoofile e/o protezionistiche individuata tramite procedura ad evidenza pubblica **fino al 31/12/2022 con possibilità di rinnovo biennale;**

· con determinazione N. .... del .... il servizio di gestione oggetto della presente convenzione è stato aggiudicato alla ....;

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:**

**1. CONFERMA DELLE PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente riportate e confermate.

**2. ENTE APPALTANTE**

Il Comune di Zola Predosa si convenziona, nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge n. 281/91, delle Leggi della Regione Emilia-Romagna n. 12/2005, n. 34/02, con l’Associazione

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, per la gestione totale, come da oggetto, della struttura comunale di ricovero di cani e gatti di Zola Predosa, sito in Via Prati n. 21/a.

Fino al 31/12/2020, termine fissato dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1302 del 16 settembre 2013 per l’adeguamento delle strutture esistenti, la capienza massima della struttura di ricovero per cani è di n. 50 cani più gli eventuali cuccioli e la consistenza del gattile è stimata in 40 gatti ;

Il Comune è munito di autorizzazione sanitaria Prot. n. 29166 del 24/11/2016 e la struttura viene affidata nelle condizioni in cui essa si trova.

### 3. OGGETTO

Formano oggetto di convenzione:

- a) **Gestione della struttura** comunale di ricovero di cani e gatti sita in Zola Predosa, via Via Prati n. 21/a;
- b) **Servizio di cattura** entro i confini del territorio comunale e trasporto degli animali alla struttura di ricovero;
- c) **Pronto soccorso** dei cani e gatti coinvolti in incidenti stradali entro i confini del territorio comunale;
- d) **Censimento delle Colonie feline** del territorio, assistenza veterinaria e coordinamento delle Referenti gestionali di colonia;

### 4. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio sarà svolto secondo quanto previsto da:

- Legge n. 281 del 14 agosto 1991 - “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
- Decreto del Ministero della Sanità del 14 ottobre 1996 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996 - “ Norme in materia di affidamento dei cani randagi” ;
- Legge Regionale Emilia Romagna n. 27 del 7 aprile 2000 - “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” ;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1302 del 16 settembre 2013 “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline”
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 - “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106 “
- “Regolamento per la gestione della struttura comunale di ricovero di cani e gatti sita in via prati n. 21/a” approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 87 del 13 Novembre 2019;
- Delibera di Giunta n. 81 del 04/12/2019, recante le modalità di gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina, e l’approvazione dello schema di convenzione per la gestione della struttura comunale;

L’Associazione dovrà garantire la gestione della struttura ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere e di una più possibile elevata qualità della vita degli animali custodi-

ti, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria.

L’Associazione al fine di prevenire il sovraffollamento dovrà adoperarsi per ridurre la custodia dei cani in canile, incentivando la pratica degli affidi e delle adozioni.

Nella struttura dovranno essere ricoverati solo i cani/gatti ritrovati sul territorio del Comune di Zola Predosa. L’Associazione è tenuta inoltre ad attivare politiche ed azioni idonee a contrastare il traffico illegale di animali.

Al loro ingresso, i cani dovranno essere sottoposti a visita sanitaria, verificando la presenza del tatuaggio o microchip: se identificati, dovranno essere avvertiti i proprietari ed invitati a ritirare l’animale come previsto nel regolamento comunale.

I cani dovranno essere registrati e schedati, attivando per ciascuno di essi una scheda clinica completa (o libretto sanitario); se privi del codice di riconoscimento, dovrà essere impiantato il microchip, fornito dal Comune di Zola Predosa.

In caso di decesso o della fuga dell’animale, la notizia dovrà essere notificata alla ASL ed al Comune, entro e non oltre le ventiquattro ore dal verificarsi dell’evento.

In caso di morte dell’animale l’Associazione affidataria si assume tutte le pratiche amministrative, tecniche, gestionali e comunque derivanti ed inerenti l’esecuzione del servizio, nonché lo smaltimento secondo le indicazioni della ASL e rimette l’apposita documentazione al Comune.

L’omessa comunicazione degli animali nei casi sopra indicati, comporterà l’applicazione della penale relativa.

L’Associazione si impegna, nel rispetto delle norme di cui alla Legge n. 189 del 20.7.2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, della L. R. n. 27/2000, d’intesa con il Servizio Veterinario dell’Azienda USL di Bologna a:

- prevenire e denunciare al Comune di Zola Predosa i casi di abbandono, di maltrattamento di cani o di detenzione in condizioni inadeguate;
- segnalare ai servizi pubblici istituzionalmente preposti le situazioni in cui la presenza di cani randagi e/o vaganti sul territorio comunale possa costituire pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica.

## **5. SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO**

L’Associazione dovrà gestire per conto del Comune di Zola Predosa il servizio di recupero di cani randagi e/o vaganti ed incidentati, nonché dei gatti incidentati, ritrovati sul territorio comunale di Zola Predosa.

La cattura ed il trasporto, da eseguirsi da parte di un volontario cinofilo adeguatamente preparato e con metodi che non procurino danni, traumi o sofferenze all’animale, dovranno essere assicurati, oltre che durante gli orari di apertura del Canile comunale, anche in qualsiasi orario e giorno, festivi compresi, a totale copertura giornaliera.

Nel caso di recupero di un cane o gatto incidentato e bisognoso di cure mediche immediate necessarie a garantirne la sopravvivenza, sarà cura del Volontario Cinofilo trasportare l’animale presso una clinica veterinaria che sarà individuata dall’Associazione. Il ricovero potrà essere protratto per un tempo massimo di 24/48 ore (salvo diversa e motivata prescrizione medica), solo dopo che il Veterinario a cui è affidata l’assistenza clinica-sanitaria ai sensi del Regolamento, avrà verificato la gravità delle condizioni di salute dell’animale.

## 6. ADOZIONE

Il gestore, decorsi sessanta giorni dalla cattura, o anche prima laddove vi siano le garanzie necessarie, favorirà l’adozione dei cani/gatti ricoverati nel rifugio e non riscattati dai legittimi proprietari, regolarmente iscritti all’anagrafe canina e microchippati, a privati maggiorenni, Enti ed Associazioni Protezionistiche, che diano sufficienti garanzie di buon trattamento degli stessi ed a loro totale carico. I cani non identificati, i cani e i gatti entrati nel canile a seguito di rinuncia di proprietà, e comunque presenti nella struttura, espletate le verifiche sanitarie, vengono dati in adozione temporanea a chi ne faccia richiesta per un periodo di sessanta giorni, trascorsi i quali si avrà la cessione definitiva o la rinuncia.

Per ogni adozione, il richiedente dovrà sottoscrivere regolare istanza, su modelli predisposti, a cui seguirà regolare autorizzazione da parte del Comune.

## 7. COMPITI DELL’AFFIDATARIO

L’Associazione si obbliga a :

- 1) garantire un servizio di assistenza diurno e domenicale, nonché festivo;
- 2) provvedere alla pulizia giornaliera e alla disinfezione della struttura, mediante l’utilizzo periodico e sistematico di idropulitrice e idonei disinfettanti;
- 3) garantire l’apertura al pubblico, mattutina e/o pomeridiana. Gli orari di apertura al pubblico devono essere di almeno 4 ore giornaliere, con possibilità di un giorno di chiusura. Deve essere garantita la disponibilità per appuntamento. L’orario deve essere visibile e consultabile all’ingresso della struttura;
- 4) garantire negli orari di apertura al pubblico un “Servizio di Riferimento”, sia telefonico che diretto, per tutti i cittadini, fornendo informazioni sui cani ritrovati o smarriti, sui servizi attuati dal Comune in favore degli animali, sulle disposizioni legislative e normative vigenti;
- 5) garantire che gli operatori inseriti nell’attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie per lo svolgimento dell’attività convenzionata e che, per ciascuno, siano garantiti e previsti tutti gli strumenti e controlli adeguati atti ad assicurare una adeguata tutela sanitaria degli stessi.
- 6) farsi carico dell’onere delle spese di gestione della struttura, che vengono dalle parti riconosciute nell’acquisto di cibo, vaccini, medicinali, materiale per consumo ambulatoriale, materiale per pulizia e disinfestazione, prestazioni veterinarie, smaltimento rifiuti speciali. Le attrezzature informatiche (acquisto e relativa assistenza tecnica) sono a carico dell’associazione;
- 7) farsi carico delle spese per l’applicazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (strumenti di protezione, visite mediche, ecc.);
- 8) mettere a disposizione un numero di tel. cellulare dedicato al servizio di recupero di cani randagi e/o vaganti ed incidentati, nonché dei gatti incidentati, ritrovati sul territorio comunale di Zola Predosa;
- 9) rendere disponibile un operatore adeguatamente preparato per effettuare gli interventi di recupero di cui al precedente art. 5.
- 10) rendere disponibili, ove necessario, educatori cinofili per facilitare l’adozione degli animali e per garantire un corretto percorso di adozione agli adottanti.
- 11) con effetto dalla data di decorrenza dell’appalto e per tutta la durata del medesimo, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, si obbliga a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza assicurativa contro i rischi di:

**A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/O):** per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Zola Predosa), per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all’attività svolta ed oggetto dell’appalto, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta ed oggetto della concessione comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura

ra (RCT/O) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a: RCT Euro 1.500.000,00 con la specifica che devono intendersi garantiti anche i danni ad animali; RCO Euro 1.500.000,00. La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:

- conduzione dei locali, degli spazi - anche ad uso parcheggio o sosta dei veicoli - delle strutture, attrezzature, beni e quant’altro inerente l’attività;
- danni cagionati da animali in ricovero e/o uso e/o custodia e/o detenuti;
- committenza di lavori e/o servizi in genere;
- danni a beni in consegna e/o custodia;
- danni a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell’aggiudicatario o da esso detenuti;
- danni subiti da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicatario si avvalga), che partecipino alle attività oggetto dell’appalto;
- danni arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicatario si avvalga) che partecipino all’attività oggetto dell’appalto;
- danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni da inquinamento accidentale;
- danni derivanti da preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande, alimenti in genere;
- danno biologico;
- danni non rientranti nella disciplina “INAIL”;
- Malattie professionali;
- Clausola di “Buona Fede INAIL”.

**B) Infortuni:** a favore dei soci, collaboratori, volontari iscritti o meno all’Associazione;

Premesso che i beni mobili ed immobili di proprietà del Comune di Zola Predosa sono assicurati a cura del Comune stesso contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori e il Comune si impegna a mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore (di cui all’art. 1916 C.C.) nei confronti del gestore per quanto risarcito/indennizzato ai sensi della polizza stessa; L’Aggiudicatario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del concedente per danni a beni di proprietà dell’Aggiudicatario stesso e si impegna nell’ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate per la tutela dei beni di sua proprietà ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art., 1916 C.C.) nei confronti del Comune di Zola Predosa per quanto risarcito/indennizzato ai sensi delle polizze stesse.

L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l’eventuale approvazione espressa dall’Amministrazione sull’assicuratore prescelto dall’aggiudicatario, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal ri-

spondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Prima dell’avvio del servizio e dopo ogni scadenza anniversaria delle polizze soprarichiamate è fatto obbligo all’aggiudicatario di produrre all’ufficio Economato dell’Amministrazione idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della copertura assicurativa sino alla data di scadenza del presente appalto, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

- 12) utilizzare prevalentemente i propri soci volontari e, prioritariamente, quelli residenti nell’ambito territoriale limitrofo al canile;
- 13) garantire che gli animali siano accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze;
- 14) organizzare l’attività dei volontari affinché l’apporto dei singoli possa essere di valido aiuto, in particolare in quella relativa al benessere e recupero degli animali ricoverati (attività di socializzazione dei cani, ecc.);
- 15) assicurare il censimento delle colonie feline del territorio, il coordinamento delle Referenti delle colonie, nonché di fornire l’assistenza organizzativa e sanitaria necessarie;
- 16) comunicare all’inizio dell’attività al Servizio Assetto del Territorio - U.O. Ambiente e al Servizio Veterinario dell’Azienda USL, l’elenco delle persone che operano all’interno della struttura e le mansioni ad essi affidate (organigramma) , che dovrebbero essere omogenee e interscambiabili.

## **8. INTERVENTI MIGLIORATIVI**

L’Associazione potrà effettuare, previa approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale Comune, lavori di miglioria della struttura a propria cura e spese. Al termine del rapporto, il Comune sarà sollevato, senza alcun obbligo di indennizzo, da eventuali richieste di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per tali opere.

L’Associazione si impegna inoltre a destinare le eventuali offerte di terzi pro - canile, per finanziare prioritariamente le attività previste dal presente atto e, in subordine, gli eventuali progetti di sviluppo elaborati dall’Associazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale volti a migliorare i servizi (ad esempio campagne pubblicitarie per favorire le adozioni ecc.).

## **9. TEMPI DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ PROGRAMMATE**

L’Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune di Zola Predosa delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

## **10. ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Sono a carico del Comune di Zola Predosa le spese di:

- acquisto dei microchips per i cani/gatti ricoverati;
- riscaldamento;
- energia elettrica;
- consumi idrici;
- canone linea telefonica;
- canone linea adsl;
- tassa ( o tariffa ) per la raccolta rifiuti solidi urbani;
- sfalcio dell’erba esterna alla struttura;
- eventuale potatura degli alberi interni ed esterni alla struttura su valutazione del Servizio Comunale Ambiente;



Il Comune ha l’onere degli interventi e delle opere di manutenzione straordinaria della struttura, nonché quelle per la sostituzione delle attrezzature di servizio inventariate, soggette a deterioramento d’uso. Per la determinazione delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, le parti si richiamano ai criteri di cui all’art. 1576 del C.C.

Saranno altresì a carico del Comune l’assicurazione dell’immobile come dettagliato al capo 7 punto 11.

## **11. CONTRIBUTO ALLA GESTIONE**

Il Comune, per le attività svolte si impegna a rimborsare a titolo di contributo all’Associazione per un importo massimo annuo fissato in € .....<sup>1</sup> unicamente per le voci di spesa di seguito dettagliate:

- a) Alimentazione animali custoditi.
- b) Pulizia, disinfezione o disinfestazione.
- c) Materiale vario di consumo.
- d) Manutenzione ordinaria degli immobili.
- e) Medicinali per terapie e cura di animali.
- f) Prestazioni veterinarie.
- g) spese per il mantenimento dell’automezzo dedicato alla cattura e trasporto degli animali
- h) prestazioni veterinarie di pronto soccorso per animali incidentati.

Le spese suddette si riferiscono esclusivamente alle attività svolte dall’Associazione ai sensi della presente convenzione, mentre nulla è dovuto all’Associazione per le spese sostenute nello svolgimento di altre attività presso strutture diverse.

Le spese documentate sopra elencate, nel limite dell’importo di cui sopra, verranno rimborsate all’Associazione con la seguente modalità:

- 25% dell’importo annuo entro il 30 marzo di ogni anno di validità della presente convenzione;
- 50% dell’importo annuo entro il 30 giugno di ogni anno di validità della presente convenzione;
- fino al restante 25% entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte dell’Associazione di apposita documentazione giustificativa delle spese sostenute nel corso dell’intero anno, la suddetta documentazione dovrà essere presentata al 31 dicembre di ogni anno di validità della presente convenzione. L’Associazione è inoltre tenuta a corredare l’istanza di saldo annuale con copia autentica del bilancio di gestione relativo all’anno di riferimento, dettagliando tutti i ricavi e le spese sostenute.

## **12. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO**

La presente convenzione è valida fino al 31/12/2022, con possibilità di rinnovo biennale e salvo proroghe tecniche nelle more di affidamento della successiva gestione.

Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante negli obiettivi definiti dal Comune, si stabiliranno di volta in volta i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza mediante circolari operative che il Comune e/o il Servizio Veterinario, anche a mezzo del Gruppo di Lavoro permanente, di cui all’art. 5 del Regolamento comunale sopra richiamato, provvederanno ad inoltrare all’Associazione.

---

<sup>1</sup> Inserire la cifra di aggiudicazione

### 13. PENALI

Il Comune ha diritto di applicare a carico dell’Associazione penalità secondo la gravità del caso, per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni inadempienza intervenuta. Il relativo importo delle infrazioni verrà defalcato dai corrispettivi dovuti.

Si intende, in ogni caso, salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale.

Nel caso di infrazioni di lieve/media entità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- irregolarità formale nella tenuta del registro e della documentazione di cui all’art. 4;
- mancata o ritardata comunicazione dei dati dei cui all’art. 2;
- inosservanza delle clausole di cui all’art. 7, fatta eccezione per quanto indicato al punto successivo;
- mancata comunicazione dell’elenco delle persone che operano all’interno della struttura e le mansioni ad esse affidate;
- omessa comunicazione di fuga o decesso;

si applicherà una penale di € 100,00 con la sola formalità preliminare della contestazione degli addebiti. In caso di recidiva, le infrazioni comporteranno il pagamento del doppio della suddetta penale.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi, all’infuori di quelle che possono determinare la risoluzione del contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- insufficienza di nutrimento degli animali e inadempimento delle prestazioni volte a garantire il benessere degli stessi (compresa l’assistenza veterinaria);
- inosservanza delle norme e clausole relative agli affidi e alla restituzione ai proprietari;
- irregolarità sostanziale nella tenuta del registro e della documentazione di cui all’art. 4 della presente convenzione;
- rifiuto di presentare al Comune la documentazione necessaria al controllo delle fatture, donazioni e della corretta esecuzione del servizio;
- rifiuto di far accedere al canile i rappresentanti del Comune, i Veterinari dell’ASL o i volontari;
- mancata applicazione delle norme di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi della vigente normativa;
- ritardato o irregolare adempimento assicurativo, salvo quanto previsto all’art. 14;

comporteranno il pagamento delle seguenti penali:

- € 150,00 quale prima contestazione
- € 300,00 quale seconda contestazione;
- € 500,00 quale terza contestazione.

Il Comune provvederà a contestare l’inadempienza all’Associazione diffidandola ad adempiere.

L’Associazione potrà, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della contestazione, presentare proprie osservazioni scritte.

### 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIE FIDEIUSSORIE

Il Comune ha titolo a risolvere il contratto anche con effetto immediato:

- in caso di frode, di gravi e reiterate ripetute negligenze nella gestione del servizio o, comunque, inottemperanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell’attività, atti di sequestro o di pignoramento ecc.;
- nei casi di cessione o di subappalto non autorizzati dal Comune;
- nel caso di uso dei beni affidati per finalità diverse da quelle previste;
- nel caso di mutamento di destinazione d’uso dei beni affidati;
- nel caso di mancata o inadeguata copertura assicurativa prevista dall’art. 7, punto 11;
- nel caso di violazione del Regolamento approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 87 del 13 Novembre 2019;
- uso difforme dei fondi provenienti da offerte di terzi pro-canile di cui all’art. 7 ultimo comma.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione per ragioni di forza maggiore anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi e per motivi di pubblico interesse connessi alla natura dei beni e del servizio in questione.

In tal caso si riterrà sufficiente un preavviso non superiori a giorni 30 (trenta).

In qualsiasi caso l’Associazione non potrà pretendere eventuali risarcimenti di danni e corrispettivi ed indennizzi di sorta ai quali essa dichiara già fin d’ora di rinunciare espressamente.

E’ facoltà dell’Associazione recedere al rapporto ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile. Il recesso anticipato deve essere comunicato mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima.

A corretto adempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione l’Associazione ha prestato fideiussione di € ..... pari al 10% dell’importo offerto per l’intera durata della convenzione (importo per tre annualità).

## **15. CONTROLLO**

Il Comune di Zola Predosa, per il tramite del Servizio Assetto del Territorio - U.O. Ambiente anche a mezzo del Gruppo di Lavoro permanente di cui all’art. 5 del Regolamento comunale sopra richiamato, si riserva il controllo delle attività svolte per la gestione del canile e della documentazione amministrativa e contabile della stessa. Il Comune può esercitare tale controllo in ogni momento e senza preavviso.

Il Comune promuoverà incontri periodici con l’Associazione e con il Gruppo di lavoro tecnico, con lo scopo di definire comuni programmi di attività per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita degli animali richiedendo l’eventuale partecipazione del Servizio Veterinario dell’Azienda USL.

## **16. PRIVACY**

L’Associazione nella sua qualità di soggetto esterno, è tenuta all’osservanza delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni dei regolamenti attuativi, non potrà divulgare i dati e le informazioni di cui possa venire in possesso in virtù della convenzione sottoscritta.

## **17. DOMICILIO**

A tutti gli effetti della presente convenzione, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria l’Associazione elegge domicilio presso ..... anche per il caso che essa, in seguito, più non vi sia.

Il Comune di Zola Predosa elegge domicilio presso la sua sede istituzionale sita in Piazza della Repubblica 1 - 40069 Zola Predosa (BO).

Le comunicazioni e le notifiche saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite PEC.

Qualsiasi comunicazione fatta al personale incaricato dall’Associazione dal Direttore/Responsabile del servizio si considererà fatta personalmente al Presidente.

## **18. CONTROVERSIE**

Laddove sorgano dubbi nell’interpretazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, “formule di interpretazione autentica” che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione della convenzione.

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Tutte le eventuali controversie per l’applicazione della presente Convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione della presente convenzione le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

#### **19. VARIE E FISCALI**

La presente convenzione è esente da imposta di bollo e registro (ai sensi dell’art. 8 - comma 1 - della Legge n. 266/91).

Il Comune dichiara infine di essere a conoscenza degli scopi dell’Associazione e dello Statuto da questa adottato e dichiara che i regolamenti relativi alla struttura non potranno essere in contrasto comunque con tali scopi e con le norme di detto Statuto.

p. IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA

p. L’ASSOCIAZIONE